

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

### ATTO DI COSTITUZIONE A SEGUITO DI AVVERSA ISTANZA DI TRASPOSIZIONE DI RICORSO STRAORDINARIO

*Nell'interesse di:*

| Nome e Cognome  | Codice Fiscale   | Nato a    | Nato il |
|-----------------|------------------|-----------|---------|
| GIADA PANEPINTO | PNPGDI89B58G348Y | Partinico | 18/2/89 |

Rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Luigi SERINO (C.F.: SRNLGU84A04A783E) e Marco LO GIUDICE (C.F.: LGDMRC84D30G273U), insieme ai quali elettivamente domicilia presso lo studio legale Romano sito in Roma alla via Valadier n. 43. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il seguente indirizzo PEC: luigiserino@puntopec.it e marcolog giudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 06 32628371

#### **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (CF: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA –  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, IN PERSONA DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA –  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMABRDIA**, IN PERSONA DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

#### **E NEI CONFRONTI DI**

**CHEZZI ROBERTA** nata il 29/5/1985 a Lecce e residente in Stresa alla via Adua n. 11, quale terzo controinteressato inserito nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B019 - Laboratori di servizi di ricettività alberghiera per la Regione Piemonte.

**PER L'ANNULLAMENTO  
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

Della Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B019 - Laboratori di servizi di ricettività alberghiera valida per la Regione Piemonte ed approvata con decreto dell'USR Lombardia pubblicato il 03 agosto 2018 (successivamente rettificata il 22 agosto 2018 per la correzione di alcuni errori materiali), **nella parte in cui la docente Panepinto Giada risulta inserita con riserva**, ivi comprese successive integrazioni e rettifiche.

Nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compreso

**il Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Decreto Dipartimentale n. 85 del 1° febbraio 2018** (pubblicato nella G.U. e - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 16-2-2018) nella parte in cui all'art. 3 co. 2 dispone che *Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017;* nonché nella parte in cui all'art. 3 co. 5 dispone che *Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*

**il Decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 del MIUR** (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9-2-2018) nella parte in cui: all'art. 6 dispone che *Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017 ... Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*

**NONCHÉ PER**

L'accertamento e la condanna dell'amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente a titolo definitivo alla procedura selettiva in esame.

### PREMESSA

L'odierna parte ricorrente, con **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 27.11.1971 n.1199** prima notificato al terzo contro interessato e successivamente inviato a mezzo racc. A/R n. 05228734285-9 in data 27/11/18 al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha impugnato la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B019 - Laboratori di servizi di ricettività alberghiera valida per la Regione Piemonte ed approvata con decreto dell'USR Lombardia pubblicato il 03 agosto 2018 (successivamente rettificata il 22 agosto 2018 per la correzione di alcuni errori materiali), **nella parte in cui la docente Panepinto Giada risulta inserita con riserva**, ivi comprese successive integrazioni e rettifiche. Nonché tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il **Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Decreto Dipartimentale n. 85 del 1° febbraio 2018** (pubblicato nella G.U. e - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 16-2-2018) nella parte in cui all'art. 3 co. 2 dispone che *Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017*; nonché nella parte in cui all'art. 3 co. 5 dispone che *Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*; il **Decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 del MIUR** (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9-2-2018) nella parte in cui: all'art. 6 dispone che *Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017 ... Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*

\*\*\*

Successivamente, e precisamente in data **09 Gennaio 2019**, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato **ATTO DI OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO** chiedendo la decisione del ricorso stesso in SEDE GIURISDIZIONALE.

\*\*\*\*

Alla luce dell'opposizione spiegata dal Ministero resistente, **L'ODIERNA PARTE RICORRENTE, CON IL PRESENTE ATTO SI COSTITUISCE DINANZI A CODESTO T.A.R. INSISTENDO PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE FORMULATE CON IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IVI INCLUSA LA DOMANDA DI CARATTERE CAUTELARE.**

L'odierna esponente, pertanto, con il presente atto intende far valere tutte le ragioni invocate dinanzi al Capo dello Stato e specificamente riproposte in tale sede sia in punto di fatto che in punto di diritto. In virtù di ciò si trascrive integralmente il contenuto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## FATTO

Con il Decreto n. 85 del 1 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto un pubblico concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante *«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»*.

In particolare l'art. 17 del citato d.lgs. n. 59/2017 (comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5), ha previsto l'avvio di una procedura concorsuale riservata a coloro che risultano in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Il Decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 del MIUR (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9-2-2018) recante “*Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione*”, all’art. 3 ha stabilito che *1. Ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e’ indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6. Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale. 2. Sino all’integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso di cui all’art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all’art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. L’ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. 3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.*

L’art. 4 disciplina le modalità di espletamento del concorso mentre l’art. 6 stabilisce i requisiti di ammissione disponendo che: *1. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259. 2. **Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad***

*esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno; 3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141. 4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. **Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.** 6. I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso. 7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.*

In ragione di ciò, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del Bando (rubricato "Requisiti di ammissione"), per essere ammessi a partecipare all'indetta procedura concorsuale, i candidati devono essere "in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado ... gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017.

Parte ricorrente è aspirante docente in possesso del diploma idoneo all'insegnamento delle materie tecnico pratiche e risultava inserita con riserva, prima del 31/5/17, nelle graduatorie di II fascia in relazione alla Classe di Concorso B19.

In particolare, la sig.ra Panepinto presentava domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi alla II fascia in data 28/1-6/2-2017 a mezzo racc. a/r presso l'Istituto IPSEOA "G. Colombatto" di Torino. Con provvedimento del 8 marzo 2017 il Dirigente Scolastico del "Colombatto" comunicava alla sig.ra Panepinto l'ammissione in II fascia delle graduatorie di

istituto per la classe di concorso B19. Successivamente con provvedimento del 15 settembre 2017 il D.S. del “Colombatto” rilevava quanto segue: *VISTO il D.M. 374 del 01.06.2017 relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo e di Istituto di II e III fascia relative al personale docente ed educativo valide per il triennio 2017/2020; CONSIDERATO il contenzioso seriale concernente inserimento in graduatorie di Istituto II fascia dei docenti diplomati ITP con sentenza TAR del Lazio n. 9234/2017 dec. Presidenziale n. 4142/17, come indicato su nota MIUR Ufficio VII Contenzioso, “previa valutazione caso per caso circa l’effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’allegato B del D.P.R. 19/2016, con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’allegato C al DM 39/98”; ACCERTATO che al riesame della domanda l’inserimento risulta confermato con RISERVA; CONSIDERATO che il titolo di accesso dell’interessata Diploma di Accoglienza Turistica non è corrispondente ai vari titoli d’accesso previsti per l’inserimento in II Fascia a sistema SIDI si procede all’inserimento, in attesa di disposizioni ulteriori da parte degli organi superiori, con valutazione titoli come da Tab. A allegata a D.M. 374/2017; AVENDO acquisito agli atti la documentazione DECRETA il diritto all’inserimento in II fascia con Riserva per la classe di concorso: B019 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera.*

La stessa, pertanto, ha presentato domanda di ammissione al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, per la classe di concorso B17.

In relazione alla suddetta classe di concorso l’USR Lombardia ha gestito la fase concorsuale anche per la Regione Piemonte ed all’esito della prove concorsuali ha pubblicato le relative graduatorie di merito in relazione ad ogni singola regione.

**Parte ricorrente si è collocata utilmente nella graduatoria di merito della Regione Piemonte per la classe di concorso B19 con posizione n. 8.**

Ad ogni modo parte ricorrente, in ragione del fatto che è inserita **con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto, è stata inserita con riserva anche nella relativa graduatoria di merito mentre avrebbe diritto ad essere inserita a pieno titolo nella suddetta graduatoria** in virtù del diploma conseguito che, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, deve essere considerato titolo abilitante all’insegnamento indipendentemente dal fatto se si risulti inseriti o meno nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto.

In buona sostanza, l'odierna parte ricorrente, pur essendo in possesso di un titolo di studio idoneo all'insegnamento ha potuto partecipare alla procedura sol perché inserita con riserva nelle graduatorie di istituto alla data del 31/5/2017 e, ad oggi, si trova inserita nella suddetta graduatoria di merito **con riserva**, ed in attesa appunto dell'esito del giudizio relativo alla permanenza nelle graduatorie d'istituto.

Parte ricorrente, una volta superata la prova concorsuale, avrebbe avuto invece diritto ad essere inserita a **pieno titolo nella relativa graduatoria di merito** in ragione del fatto che il titolo di studio da essa posseduto (Diploma di Tecnico dei Servizi Turistici) è **un titolo di studio idoneo alla partecipazione al concorso relativamente alle classi di insegnamento tecnico pratico (cd. ITP) ed in particolare per la classe di concorso B19**. Il Miur ha ammesso, invece, a pieno titolo soltanto i soggetti in possesso del diploma ITP inseriti in GAE o nelle Graduatorie di Istituto entro il 31/5/2017, consentendo invece la partecipazione con riserva a chi era inserito sempre con riserva nelle GAE o nella II fascia delle graduatorie di istituto.

## **DIRITTO**

**Parte ricorrente, avendo superato la prova concorsuale ed essendo stata inserita con riserva nella relativa graduatoria di merito, ha interesse a dedurre l'illegittimità degli atti in epigrafe impugnati, laddove hanno consentito la partecipazione a pieno titolo, alla suddetta procedura concorsuale, solo ai diplomati ITP inseriti a pieno titolo nelle GAE o nella II fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31/5/17, consentendo invece la partecipazione con riserva a chi fosse iscritto nelle suddette graduatorie con riserva.** Parte ricorrente deduce dunque l'illegittimità degli atti impugnati laddove hanno consentito la sua partecipazione al concorso **con riserva e non a pieno titolo**, pur avendo un titolo di studio idoneo per partecipare al concorso, alla luce dei seguenti motivi.

*Violazione e falsa applicazione dell'art. 402 t.u. 297/1994; violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 399 e ss. del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; violazione dell'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460; violazione del dpr n. 19/2016; Violazione delle norme che riconoscono al diploma tecnico valore di titolo sufficiente per la partecipazione ai*

*concorsi negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche fintantoché per la specifica classe di concorso non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso di abilitazione all'insegnamento inteso quale requisito ulteriore al predetto diploma. Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità; eccesso di potere per disparità di trattamento; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 Cost; violazione del principio del favor participationis.*

La prima fonte normativa di interesse si rinviene nel d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il cui art. 400, comma 1, testualmente recita: *«I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta, fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».*

L'art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994, relativamente ai requisiti generali di ammissione ai concorsi, richiedeva solamente il possesso dei titoli di studio, statuendo testualmente: *«Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore».*

Difatti, la l. 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), all'art. 4, comma 2, stabiliva che le università avrebbero provveduto alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi, presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento.

Sulla base di tali disposizioni veniva dunque emanato il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 (Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica), il cui art. 1 stabiliva testualmente: *«A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».*

La correlativa disciplina transitoria era contenuta nel successivo art. 2 del citato decreto ministeriale, secondo cui: *«Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 - 1999».*

Dalle citate disposizioni si può ricavare che: - la nuova disciplina (di rango legislativo) per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie impone il possesso del diploma di laurea e dell'abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore; - tenuto conto della disposizione legislativa sulla frequenza triennale e dell'indizione del concorso con d.m. 1° aprile 1999, con il d.m. n. 460 del 1998 veniva introdotta una disciplina transitoria applicabile al primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002 (recte: al primo dopo il triennio

decorrente dall'ultimo concorso), stabilendo che potevano essere ammessi a detto concorso i candidati privi di abilitazione, i quali: (i) fossero in possesso, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale, del titolo di laurea o del diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati e gli ISEF, che alla citata data permettevano l'ammissione al concorso; (ii) oppure avessero conseguito il titolo di laurea entro gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, se si trattava di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale, o avessero conseguito i menzionati diplomi entro l'anno in cui si sarebbe concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

La disciplina transitoria introdotta con il d.m. n. 460 del 1998, riferita al primo concorso a posti e cattedre successivo al 1° maggio 2002, si correlava dunque direttamente al passaggio al sistema di formazione universitaria dei docenti della scuola secondaria di cui al citato art. 4 l. 19 novembre 1990, n. 341.

Tale sistema, il cui fulcro era costituito dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS), avrebbe dovuto garantire, a partire dall'anno accademico 1999-2000, un'attività di formazione dei docenti finalizzata al conseguimento del titolo di abilitazione, costituente titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. In tale ottica, si giustificava la previsione, contenuta nell'art. 1 d.m. n. 460 del 1998, secondo cui a partire dal primo concorso a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria bandito dopo il 1° maggio 2002, «il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», ovvero mediante il superamento delle prove del concorso a cattedre.

Ad ogni modo, al momento del passaggio dal vecchio al nuovo sistema universitario di abilitazione, ispirato alla regola di ammissione ai concorsi a cattedra fondata sul necessario possesso dell'abilitazione, in sede di disciplina transitoria si era tenuto conto di coloro che: - alla data di entrata in vigore del d.m. n. 460 del 1998 avevano già ottenuto il diploma di laurea; - alla medesima data erano già iscritti ad un corso di laurea ed avrebbero pertanto conseguito il relativo diploma negli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, in ragione della durata del corso di laurea.

L'esposto quadro normativo è stato ulteriormente innovato con le previsioni contenute nell'art. 64, comma 4-ter, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, che ha sospeso le procedure per l'accesso alle SSIS effettivamente attivate presso le università a partire dall'anno accademico 1999-2000, ponendo pertanto fine ai percorsi per l'abilitazione disciplinati dal d.m. n. 460 del 1998.

In conseguenza di tale intervento legislativo gli aspiranti docenti che hanno conseguito la laurea a partire dall'anno 2008, non hanno più avuto la possibilità di iscriversi alle predette Scuole di specializzazione per conseguire l'abilitazione propedeutica alla ammissione ai concorsi a cattedre.

Dunque, a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alla previsioni del d.m. 10 settembre 2010 – ai sensi dell'art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007, n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini formativi attivi (TFA), di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione, previo esame, presso università ed istituti parificati.

**I predetti tirocini sono, tuttavia, divenuti operativi solo a partire dall'anno accademico 2011-2012, in quanto le prove di accesso ai TFA sono state disciplinate soltanto con il successivo d.m. 11 novembre 2011.**

Alla luce del quadro normativo così delineato, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 105/2015, ha affrontato la doglianza manifestata da un'aspirante docente secondo cui la disposizione contenuta nell'art. 2 del precedente bando di concorso della scuola del 2012 impediva la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l'anno accademico 2002-2003 e pertanto ometteva di aggiornare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 d.m. n. 460 del 1998. In tale maniera si era creata una irragionevole disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 (periodo, in cui erano attive le procedure di abilitazione SSIS) e candidati laureatisi nell'arco temporale 2008-2011 (periodo, in cui le procedure SSIS erano state, per volontà del legislatore, sospese).

**La parte ricorrente, del resto, ha presentato domanda per partecipare al concorso in relazione alle cd. classi di concorso ITP ed il Consiglio di Stato con ordinanza del n. 1836/2016, con riferimento al precedente concorso del 2016, ha affermato che a tali concorsi continua ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – si prescinde dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al**

**concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario”.**

**Ed infatti per le cd. Classi di concorso ITP non è mai stato attivato un percorso abilitativo ordinario, di talché secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato gli aspiranti docenti ITP avrebbero potuto partecipare alla suddetta procedura concorsuale con il possesso esclusivamente del titolo di studio.**

Senonché la legge n. 59/17 che ha disciplinato il suddetto concorso ha previsto all’art. 17 (comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5), l’avvio di una procedura concorsuale riservata a coloro che risultano in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, del titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. **Per ciò che attiene agli insegnanti tecnico-pratici ha previsto che gli stessi possano partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore della stessa legge, ovvero al 31/5/2017.**

Il successivo bando di concorso ha specificato, come visto, che *Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*

**Ebbene, il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la recente ordinanza n. 5134/2018, pubblicata il 03.09.2018, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.lgs. n. 59/2017, per un possibile contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., con il principio del pubblico concorso di cui all’art. 51 Cost. e con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 Cost., nella parte in cui ha previsto un regime speciale ritenuto ingiustificatamente limitativo del diritto di partecipazione, anche con riguardo alla categoria dei diplomati ITP aspiranti ai posti di insegnamento tecnico-pratico.**

**Da ciò si rileva che il diritto di parte ricorrente di permanere nella graduatoria di merito permane fintantoché non sopraggiunga un provvedimento giurisdizionale negativo che determini la cancellazione dalla II fascia delle graduatorie di istituto.**

**Occorre invece rilevare che parte ricorrente avrebbe diritto a permanere nella graduatoria di merito a titolo definitivo e non con riserva in ragione del fatto che il titolo**

**di studio posseduto è ex sé idoneo per consentire la partecipazione al concorso, indipendentemente dalla permanenza o meno nella graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto.**

**Pertanto, alla luce del principio stabilito dall'ordinanza n. 1836/16 del Consiglio di Stato parte ricorrente ha interesse a che venga dichiarata l'illegittimità della norma di cui al bando di concorso laddove afferma che *Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi proprio in ragione del fatto che in assenza di percorsi abilitanti ordinari il diploma tecnico deve essere considerato un titolo idoneo per partecipare ai concorsi per l'insegnamento delle materie tecniche nella scuola secondaria di secondo grado indipendentemente dall'inserimento con riserva nelle gae o nella II fascia delle graduatorie di istituto.***

Il Consiglio di Stato recentemente, in materia di accesso degli ITP in II fascia delle graduatorie di istituto, con sentenza n. 4503/2018, ha precisato che *l'accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale. Ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l'insegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo.*

**Da ciò ne deriva che la ricorrente, essendo inserita con riserva nella II della graduatoria di istituto, alla luce del superiore orientamento del Consiglio di Stato rischia di rischiare di essere depennata dalla stessa con conseguente esclusione anche dalla graduatoria di merito del concorso di cui è risultata vincitrice e pur essendo in possesso di un titolo che, in assenza di percorsi abilitativi, è considerato idoneo per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'insegnamento.**

Per le ragioni che precedono, l'impugnata disposizione della *lex specialis* si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario sopra esposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Del resto una costante giurisprudenza amministrativa afferma che in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative

che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor participationis. **In tal senso prevedere un concorso riservato ai soli docenti ITP inseriti a pieno titolo in GAE o nelle graduatorie di II fascia alla data del 30 maggio 2017 e consentire la partecipazione con riserva a chi è in attesa della definizione del giudizio appare analogamente irrazionale ed illogico avendo parte ricorrente un titolo che le avrebbe dovuto consentire di partecipare ugualmente al concorso a prescindere dall'inserimento o meno nelle gae o nella II fascia della graduatoria di istituto.**

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE**

Tanto premesso, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula altresì istanza cautelare, affinché possano essere adottati i provvedimenti cautelari più idonei per tutelare, in relazione alla situazione prospettata, la posizione giuridica sostanziale azionata in questa sede, ed, in particolare, affinché possa essere disposta in via cautelare e fino alle definizioni nel merito l'ammissione a pieno titolo del ricorrente nella graduatoria di merito. A tal uopo, si rileva che sussistono entrambi i requisiti prescritti dalla legge per la concessione di misure cautelari, ovvero il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, si richiamano integralmente le considerazioni e deduzioni sopra svolte.

Tanto premesso, per quanto concerne la sussistenza del *periculum in mora*, si rileva che l'USR Piemonte potrebbe individuare la ricorrente quale docente destinatario di un contratto a tempo indeterminato disponendo tuttavia l'accantonamento del posto fintantoché non venga sciolta la riserva. Al contrario, come rilevato, parte ricorrente avrebbe avuto diritto di partecipare a pieno titolo alla suddetta procedura concorsuale indipendentemente dal suo inserimento o meno nelle GAE o nella II fascia delle Graduatorie di Istituto. Pertanto parte ricorrente pur essendo inserita nella graduatoria di merito non potrà essere destinataria di una proposta di contratto a tempo indeterminato e non può iniziare a svolgere la sua attività lavorativa, dovendo attendere l'esito del giudizio relativo all'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto. Qualora tale esito fosse negativo parte ricorrente perderebbe, peraltro, il diritto di

permanere nella graduatoria di merito del concorso in esame, pur avendo, come detto, la stessa un titolo idoneo per la partecipazione alla procedura concorsuale indipendentemente dall'accertamento della permanenza o meno nelle Gae o nella II fascia delle graduatorie di istituto.

È appena il caso di rammentare come lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione soddisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

**Ciò premesso parte ricorrente come in epigrafe rappresentate, domiciliate e difese**

### **CHIEDE**

#### **In via cautelare**

Di provvedere sull'istanza cautelare promossa disponendo la sospensione degli atti impugnati e consentendo, in attesa della definizione del giudizio, a parte ricorrente di essere inserita a pieno titolo nella graduatoria di merito.

#### **Nel merito**

Di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati per i motivi illustrati in precedenza, con ogni conseguente statuizione di legge e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito.

*Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.*

**Tutto ciò premesso, parte ricorrente, così come rappresentata e difesa, nel costituirsi in giudizio con il presente atto, insiste in tutte le domande, sia cautelari che di merito, proposte con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.**

**PRODUZIONI:**

ATTO DI OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R.

COPIA RICORSO STRAORDINARIO NOTIFICATO E SPEDITO AL MIUR

ALLEGATI AL RICORSO STRAORDINARIO

1. Decreto di approvazione dalla graduatoria di merito per la CDC B19
2. Domanda di partecipazione al concorso
3. Provvedimento di conferma in II fascia
4. Titolo di studio
5. Decreto MIUR del 15/12/17 pubblicato in G.U. il 9/2/18
6. Bando di concorso DDG n. 85/2018 pubblicato in G.U. il 16/2/18

*Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che l'istante, trattandosi di giudizio che attiene alla materia di PUBBLICO IMPIEGO, è ESENTATA DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, poiché essa è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, comma-1 bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. mod. (cfr. autocertificazione allegata).*

*Roma, 27/02/2019*

*Avv. Luigi Serino*

*Avv. Marco Lo Giudice*

### **AVVISO**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 5093/2019 del 19.04.2019, nel giudizio R.G. n. 2500/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 2500/2019).